

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377 Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *b*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

- il provvedimento attua la delega in materia di sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria;
- tale tema è stato assai dibattuto nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 107 del 2015, durante il quale erano state sollevate alcune criticità come la frammentarietà dei vecchi percorsi, rispetto ai quali è stata invocata un'unica procedura di abilitazione; l'assenza di un percorso per intraprendere la professione di insegnante in un tempo ragionevole; l'inadeguatezza della formazione in servizio dei docenti;
- l'atto in esame fornisce alcune risposte anticipando l'accesso ai ruoli attraverso il concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale e prevedendo l'avvio - previo superamento del suddetto concorso - di un contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito, a conclusione del quale si consegue un diploma di specializzazione e si assumono gradualmente le funzioni docenti; laddove vi sia una valutazione finale positiva verrà altresì attivato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

considerato che l'espletamento del concorso non è più il momento terminale del processo ma il suo inizio: esso è indetto su base regionale o interregionale e il relativo bando prevede contingenti separati per Regione e per tipologie di posto, mentre si accorcia da tre a due anni l'arco temporale da prendere a riferimento per i posti eventualmente vacanti e disponibili;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi direttivi dell'articolo 1, comma 181, lettera *b*) e lettera *c*), n. 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno della scuola secondaria; conseguentemente, espungere dall'atto del Governo n. 378 i relativi riferimenti;
- 2) con riferimento all'articolo 1:
 - a. al comma 1, esplicitare che l'atto in parola include i docenti tecnico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti comuni che quelli di sostegno;
 - b. al comma 3, esplicitare che il sistema disposto al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel successivo

articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali del triennio successivo al concorso;

3) con riferimento all'articolo 2:

a. al comma 1, lettera *b*), sostituire la dizione "percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio" con "percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito denominato percorso FIT". Conseguentemente il testo dello schema di decreto sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica "percorso FIT";

b. dopo il comma 1, aggiungere, per maggiore leggibilità delle norme, un comma che descriva sinteticamente l'articolazione del percorso FIT, ai sensi del Capo III, come segue:

i. un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 9;

ii. un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

iii. un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

c. al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM, esplicitare che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale, composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9;

d. dopo il comma 2, aggiungere un comma che, richiamando i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:

i. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

ii. le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

iii. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

iv. la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica;

e. dopo il comma 2, aggiungere un comma per esplicitare che il percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

4) con riferimento all'articolo 3:

- a. al comma 2, modificare la previsione disposta affinché i posti messi a concorso siano quelli che si attende si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il concorso è bandito;
- b. dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili in due annualità successive, chiarire se i vincitori saranno ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno contestualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi. In tale ultima ipotesi, occorre modificare di conseguenza anche gli articoli 10 e 11;
- c. al comma 4, prevedere che il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad un decreto non regolamentare le altre materie, ivi comprese le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui all'articolo 12, comma 2, i criteri per l'assegnazione ad esse dei titolari di contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la maturazione di esperienze formative differenziate, e per l'individuazione delle scuole polo;
- d. in coerenza con la condizione precedente, sopprimere il comma 5;

5) con riferimento all'articolo 4:

- a. al comma 1, integrare le finalità del riordino e dell'aggiornamento periodico delle classi di concorso con quella di valorizzazione culturale della professione docente;
- b. dopo il comma 1, aggiungere un comma per disporre che, per l'adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);
- c. per coerenza espositiva, inserire la disposizione del comma 2 – relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è dedicato ai requisiti di accesso al concorso;
- d. al comma 3, esplicitare che le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa;

6) con riferimento all'articolo 5:

- a. al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), relativamente ai 24 CFU/CFA, specificare che essi siano acquisiti in forma curricolare o *extra* curricolare, espungendo la necessità della "certificazione, tramite *diploma supplement* o attestato di superamento di esami singoli";
- b. al comma 1 e al comma 2, sopprimere la lettera c) in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze linguistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sopprimere il comma 4;
- c. aggiungere infine un comma che contenga la disposizione già prevista all'articolo 4, comma 2, così modificata: "Con il decreto di cui al comma 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori

scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma *extra-curricolare* e gli eventuali costi a carico degli interessati";

7) con riferimento all'articolo 6:

a. ai commi 2, 3 e 5, specificare che le prove scritte siano tese all'accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;

b. al comma 4, integrare la disposizione specificando che la prova orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in particolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nell'ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;

8) con riferimento all'articolo 7, occorre riformulare i commi 3 e 4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conseguenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ristretto e certo, l'elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e stabilità ai percorsi formativi *post-concorsuali*;

9) con riferimento all'articolo 8:

a. modificare la rubrica come segue: «Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento»;

b. al comma 1, esplicitare che il contratto triennale retribuito è «di formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT»;

c. riformulare i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:

i. il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

ii. il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

iii. il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripristinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;

d. al comma 4, lettere a) e b), semplificare il testo espungendo le parole «per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo», che trovano più coerente collocazione all'articolo 9 specificatamente dedicato alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresì, «la graduale assunzione di autonome funzioni docenti» con «le attività di insegnamento»;

10)con riferimento all'articolo 9:

- a. modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo le parole "e corso di specializzazione";
- b. ai commi 1 e 3, specificare che i titolari di contratto FIT, su posto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al termine, il relativo diploma di specializzazione, inserendo altresì quanto espunto dall'articolo 8, comma 4, lettere *a*) e *b*), e cioè che il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; prevedere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensì preveda la frequenza obbligatoria;
- c. al comma 2, sostituire la parola "Ministero" con "Ministro", correggere l'anno del decreto ministeriale n. 270 e disporre che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale;
- d. al comma 2, lettera *a*), e al comma 4, lettera *a*), aggiungere la "valutazione" tra i campi di preparazione del corso;
- e. sdoppiare i contenuti dispositivi del comma 2, lettera *b*), e del comma 4, lettera *b*), affinché siano separate ed esplicitate le attività di tirocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/CFA corrispondenti;
- f. al comma 2 e al comma 4, prevedere che i 60 CFU/CFA possano ricomprendere attività formative opzionali volte all'acquisizione di particolari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell'insegnamento in modalità CLIL;
- g. al comma 6, prevedere che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i *tutor* del trattatista; prevedere, inoltre, che i *tutor* possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315;
- h. dopo il comma 6, prevedere in un apposito comma che gli organi collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializzazione comprendano comunque i docenti, i *tutor* del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative; coordinare altresì la disposizione con quella dell'articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del percorso FIT;

11)con riferimento all'articolo 10:

- a. al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, utilizzare la dizione "*tutor* universitario o accademico" in luogo di "*tutor* universitario";
- b. al comma 2, modificare inoltre la disposizione al fine di declinare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; disporre inoltre che tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

c. al comma 3, specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

d. specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

e. chiarire se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, è effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

12)con riferimento all'articolo 11:

a. al comma 2, modificare la disposizione aumentando da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi e prevedendo altresì il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e a laboratori; disporre inoltre che questi laboratori possano essere frequentati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

b. al comma 3 specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

c. specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili, chiarendo anche in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

d. chiarire se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

13)con riferimento all'articolo 12:

a. sulla base delle positive esperienze pregresse, integrare le figure del *tutor* universitario o accademico e del *tutor* scolastico con quella del *tutor* coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all'intero testo del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tutoriali con *tutor* coordinatori;

b. inserire la disposizione che siano disciplinate, con apposito decreto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le figure dei *tutor* scolastici e dei *tutor* coordinatori, con particolare riferimento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione; ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affidamento degli incarichi di *tutor*; alle condizioni di esonero parziale dall'insegnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;

14)con riferimento all'articolo 13:

- a. valutata la complessità dell'impianto proposto in relazione alla natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell'intero percorso FIT e dei suoi singoli e successivi momenti valutativi, riformulare interamente l'articolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove graduatorie, diversamente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l'accesso al ruolo; conseguentemente, valutare l'opportunità che il primo servizio di ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il contrattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;
- b. relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione finale complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo, esplicitarne criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;
- c. prevedere che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valutazione finale sia positiva, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d. sopprimere il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata dall'articolo 3; prevedere tuttavia che la commissione di valutazione del terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;
- e. al comma 7, esplicitare che il riferimento alla "validità dei titoli eventualmente già conseguiti" riguarda il diploma di specializzazione;

15) con riferimento all'articolo 14:

- a. al comma 1, specificare che l'attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali in questo campo;
- b. al comma 2, si suggerisce di sostituire le parole: "ne stabilisce la composizione e regolamento di funzionamento" con le seguenti: "ne stabilisce la composizione e le regole di funzionamento";
- c. al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orientamenti normativi della pubblica amministrazione, chiarire che la Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di *governance* del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;

16) con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 16:

- a. per una migliore leggibilità della norma, riservare il comma 1 a chiarire che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, e disciplinare in un comma successivo la possibilità che nelle scuole paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall'immatricolazione a tale corso;

b. al comma 2, espungere la previsione che possano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori;

c. aggiungere in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabilisca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo valutabile nell'ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;

17) con riferimento all'articolo 17, al fine di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introducendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e disponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, valutare la revisione dell'intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:

a. prevedere che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni anno sia coperto attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in deroga al limite del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;

b. prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l'anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio (prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie), e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservata una quota significativa del punteggio complessivo in base al quale sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera d), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato;

c. prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio (prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie) entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera d). Per l'ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall'acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica;

d. al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera a), ai candidati abilitati di cui alla lettera b) sarà riservata annualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decresca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/2021 sarà riservata in parte, con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera c) e, per la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e al percorso FIT a regime di cui al presente decreto;

e. il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della quota riservata ai candidati di cui alla lettera c), sarà bandito entro l'anno 2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l'anno scolastico 2019/2020;

f. prevedere che i necessari provvedimenti ministeriali siano emanati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all'intero sistema;

18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:

a. disporre che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituito dal decreto in esame sia esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali con minoranze linguistiche riconosciute;

b. introdurre una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate;

nonché con le seguenti osservazioni:

I. al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata e paritetica di cui all'articolo 2, comma 2, individuare le modalità tramite le quali le convenzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano sedi di tirocinio;

II. al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola inclusiva, valutare se inserire espressamente nell'articolo 9 che, per i posti comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione;

III. all'articolo 9, valutare se il tirocinio diretto non debba prevedere anche la presenza del *tutor* scolastico oltre che del docente della classe;

IV. valutare l'opportunità che, per l'affidamento delle attività di laboratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;

V. nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all'articolo 5 siano acquisiti, in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all'interno del piano di studi per il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma accademico di primo o secondo livello, introdurre una norma che tuteli sia gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conseguenze derivanti dall'inevitabile impossibilità a rispettare la durata regolare degli studi;

VI. stante l'attuale situazione di forte diminuzione degli organici docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale delle assunzioni in dipendenza del *turn-over*, valutare la possibilità di assegnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente alla necessità derivanti dall'assolvimento dei nuovi e pesanti impegni derivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della formazione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;

VII. al fine di consentire a docenti della scuola di dare un importante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei nuovi docenti, valutare la possibilità di disporre che i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazionale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio nella scuola;

VIII. valutare la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del secondo anno del contratto FIT.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379 Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che il riordino degli istituti professionali è stato realizzato con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 a norma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in virtù del quale le famiglie, al termine del primo ciclo di istruzione, possono scegliere tra: i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali e paritarie, che si concludono con il conseguimento di un diploma; i percorsi di IeFP triennali per il conseguimento di qualifiche e quadriennali per il conseguimento di diplomi, realizzati da strutture accreditate dalle Regioni; i percorsi di istruzione terziaria (università, Istituti tecnici superiori e Istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica), concepiti in un sistema unitario e articolato, definito Rete nazionale delle scuole professionali;

tenuto conto delle competenze scientifiche, tecniche e operative delle figure professionali legate a ciascuno degli 11 indirizzi di studio, che troveranno attuazione a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2017-2018;

rilevato che, per quanto concerne l'assetto organizzativo, si accentua la flessibilità oraria, superando l'attuale articolazione in due bienni più uno e si introduce il biennio unico e il triennio unico;

osservato altresì che pur essendo immutato il monte ore annuale del primo biennio, pari a 1.056 ore all'anno, cambia il rapporto tra insegnamenti di istruzione generale e attività e insegnamenti di indirizzo, a vantaggio di questi ultimi;

registrata la novità rappresentata dalla creazione della Rete nazionale delle scuole professionali, in cui convergono le scuole statali o paritarie e le istituzioni formative accreditate per

l'istruzione e la formazione professionale regionale, con l'intento di creare un raccordo stabile e continuativo tra i diversi segmenti e con il mondo del lavoro;

esaminati i pareri delle Commissioni consultate nonché della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, si reputa necessario ampliare gli indirizzi per renderli più aderenti al mondo produttivo. Pertanto:
 - a. al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: "a) Servizi per l'agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane;"
 - b. al comma 1, alla lettera c), siano premesse le seguenti parole: "industria e". Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;
 - c. al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) manutenzione di impianti e assistenza tecnica";
2. all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 2, terzo periodo, le parole "primo biennio", siano sostituite dalle seguenti: "le azioni didattiche formative ed educative";
 - b. dopo il comma 3, si reputa necessario aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli *standard* formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.";
3. all'articolo 6, si ritiene necessario sopprimere il comma 2;
4. all'articolo 8, si sollecitano le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.";
 - b. dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.";

- c. al comma 4, primo periodo, le parole "non è automatico ma" siano soppresse;
- d. al comma 5, le parole "del biennio", siano sostituite dalle seguenti: "dei primi tre anni";
- e. il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: "6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.";
- f. il comma 6 sia rinumerato 7;

5. in merito all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.";

6. in merito all'Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), all'ottavo capoverso, sostituire le parole: "visiva e multimediale" con le seguenti: "visiva, multimediale e digitale";

b. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), al nono capoverso, dopo la parola: "informatici" aggiungere le seguenti: "per l'accesso ai *web* e ai *social*";

c. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), aggiungere infine i seguenti capoversi:

- Individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
- Conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
- Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali;

d. nel paragrafo 2 (Strumenti organizzativi e metodologici), al primo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "anche strutturati nei primi due anni scolastici";

e con le seguenti osservazioni:

I. in relazione all'articolo 3, comma 1, si propone di prevedere anche i percorsi professionali dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere, eventualmente nell'attuale indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale";

II. si invita il Governo ad approntare le soluzioni più adeguate per affrontare alcune criticità con riferimento al biennio comune, quali: la riduzione delle ore di laboratorio in diversi indirizzi; la mancanza di una precisa distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali; la mancata chiara definizione delle ore di compresenza;

III. si osserva, sempre in merito al biennio comune, che la riduzione del monte ore delle ore dell'area comune non è sostanziale, in quanto "Scienze integrate – Scienze della terra e Biologia" viene traslata dall'area comune all'area di indirizzo;

IV. in ordine al triennio di specializzazione, per quanto concerne l'area comune si rileva la mancata distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali, mentre per quanto riguarda l'area di indirizzo, si sottolinea che:

ü l'area scientifica assurge ad elemento fondante delle formazione a discapito di quella tecnico-professionale (vi sono casi in cui nell'area scientifica vi è una sola disciplina con un monte orario settimanale esagerato, ad esempio Scienza degli alimenti e Arte e territorio);

ü l'aumento delle ore destinate ai laboratori di settore continua a non essere sufficiente alla formazione del diplomato;

V. si invita il Governo ad un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di effettuare le opzioni, alcune delle quali finora hanno riscosso un grande successo e si sono dimostrate di estrema importanza per il collegamento con il mondo del lavoro;

VI. si invita il Governo a valutare l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo:

"13-bis.

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, assicurando a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.";

VII. all'articolo 14, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. I relativi criteri per la realizzazione dei corsi possono essere definiti attraverso specifiche intese tra il Dicastero dell'istruzione e le Regioni e le Province autonome.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381 Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

- il Capo I del provvedimento reca norme in materia di diritto allo studio attraverso l'individuazione e la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali erogati dagli enti locali, nonché il potenziamento della carta dello studente;
- la programmazione degli interventi da parte degli enti locali per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione comprende i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;

tenuto conto che per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per tutti gli alunni e studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, estesa a partire dall'anno scolastico 2018-2019 per il quarto anno e dall'anno scolastico 2019-2020 per il quinto anno, è prevista una spesa complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

considerato che tale spesa è calcolata sulla base del numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico 2016/2017: il totale degli iscritti al quarto e quinto anno di corso di licei, istituti tecnici e istituti professionali è, rispettivamente, di 492.047 e 454.590 (il totale, per i 5 anni di corso, è pari a 2.626.674 unità) ed i conseguenti oneri (pari a 29.668.521 euro) sono stati valutati sommando la tassa d'iscrizione (per il quarto anno, pari a 6,04 euro), quelle di frequenza (corrisposta annualmente e pari a 15,13 euro) e, per il quinto anno, quelle di esame (pari a 12,09 euro) e diploma (pari a 16,13 euro);

osservato che il Capo II reca norme in materia di *governance*, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dei compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;

ritenuto tuttavia che, in via generale, gli stanziamenti previsti non appaiono pienamente soddisfacenti per le finalità previste nella legge di delega, né è stato dato seguito alla medesima nella parte in cui prospettava la definizione, in materia, dei livelli essenziali delle prestazioni;

preso atto delle audizioni svolte nonché dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1, al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole: "degli alunni" premettere le seguenti: "delle alunne e" e alle parole: "degli studenti" premettere le seguenti: "delle studentesse e";

2. all'articolo 1, comma 1, si reputa necessario eliminare le parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario" e all'articolo 2, comma 1, occorre sopprimere le parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione", in linea con le osservazioni dell'ANCI;
3. nella prospettiva di una più efficace articolazione dei compiti di tutti gli enti territoriali coinvolti, insieme allo Stato, nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, si suggerisce di inserire nel testo dello schema di decreto il riferimento allo Stato e alle Regioni nelle parti in cui sia opportuno fare riferimento agli enti territoriali diversi dagli enti locali, ovvero all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "servizi erogati", all'articolo 2, comma 1, alinea, premettendo le parole: "lo Stato e le Regioni" e all'articolo 5, comma 2, primo periodo, con esclusivo riferimento alle Regioni;
4. all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: "perseguire lo sviluppo" con la seguente: "fornire"; inoltre, al medesimo comma 1, occorre sopprimere le parole: "nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale";
5. all'articolo 3, comma 2, occorre fare riferimento alle eventuali fasce tariffarie, eliminando altresì il riferimento puntuale alle modalità di calcolo dell'ISEE;
6. in relazione all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'articolo 4, appare opportuno un chiarimento circa la quantificazione del gettito della tassa di diploma e della tassa di esame, l'effettività degli oneri calcolati, nonché il rapporto tra la previsione della stabilità delle norme di cui all'articolo 4 e la progressiva diminuzione del Fondo per la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che su di esso grava anche la copertura degli oneri per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 9, in particolare a decorre dall'anno 2023. In quest'ambito, sarebbe opportuno stabilire l'esonero delle tasse scolastiche, in coerenza con le finalità dell'atto, sulla base di fasce ISEE, determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, purchè le relative risorse siano destinate all'incremento delle borse di studio;
7. in relazione ai servizi di trasporto di cui all'articolo 5, occorre prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Regioni e dagli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze in favore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a specifiche ipotesi come previsto nella formulazione testuale di cui al comma 2, ma siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;
8. all'articolo 5, si reputa opportuno sopprimere il comma 3;
9. in relazione ai servizi di mensa di cui all'articolo 6, fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, occorre prevedere che, laddove il tempo scuola lo richieda, essi siano erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, assicurando l'erogazione nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;
10. all'articolo 7, si ritiene opportuno prevedere che i relativi benefici possono essere erogati dagli enti locali anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche;
11. in materia di borse di studio di cui all'articolo 9, premessa la condivisione della filosofia dello schema di decreto, se posti nell'ottica di una scelta sui cui fornire la gratuità delle prestazioni erogate, esse appaiono come lo strumento maggiormente adeguato per perseguire lo scopo

principale del provvedimento, ovvero l'effettività del diritto allo studio, anche nella prospettiva di contrastare la dispersione scolastica. Per tale ragione occorre incrementare le risorse previste all'articolo 9, comma 2, che dovrebbero raggiungere la somma di 30 milioni di euro, e si propone di aggiungere infine la previsione della collaborazione tra enti locali e istituzioni scolastiche per l'erogazione di tali benefici;

12. poiché risulta essere del tutto residuale il coinvolgimento delle Regioni, soprattutto in ragione della necessità dell'armonizzazione di servizi che sono offerti anche dalle medesime, quali l'erogazione di borse di studio e il supporto agli enti locali per il trasporto scolastico, si reputa necessario disporre un maggiore coinvolgimento di tali enti, nonché di Comuni e Province, anche prevedendo di giungere ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno prevedere un reperimento e uno stanziamento di mezzi e risorse maggiori, anche nell'ottica di sgravare del tutto le famiglie dai contributi che possono essere chiesti loro, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del decreto; sarebbe quindi auspicabile un maggiore supporto economico agli enti territoriali per l'erogazione dei servizi oggetto dello schema di decreto, anche tramite il reperimento di risorse non utilizzate all'interno di altri fondi di competenza ministeriale;

b) per quanto riguarda la fornitura di "altri strumenti didattici" stabiliti all'articolo 8, prevedendo l'articolo 1, comma 258, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro fino al 2018 (per il triennio 2016- 2018), si valuti la necessità di ricostituire tale stanziamento anche per gli anni successivi;

c) sarebbe opportuno chiarire, all'interno della formulazione di cui all'articolo 11, comma 1, che alla Conferenza partecipano un rappresentante per le associazioni di genitori e uno per le associazioni degli studenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che la Commissione ha svolto in diverse sedi un ampio lavoro di approfondimento sui temi del provvedimento in titolo;

ritenuto positivo che lo schema di decreto, nel rispondere alle esigenze di potenziamento dei linguaggi artistici e musicali, si riferisca alle competenze chiave dell'educazione permanente definite dall'Europa, proponendo un approccio sia di tipo esperienziale sia di fruizione critica al patrimonio culturale ed artistico. E' infatti definito quale compito del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovere lo studio, la pratica e la conoscenza storico-critica delle arti quali requisiti fondamentali del curriculum in riferimento alla competenza chiave della consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee ed esperienze, in un'ampia varietà di forme di comunicazione, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale;

tenuto conto che l'apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa e che viene definita una organizzazione complessa in cui agiscono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori, gli Istituti di cultura italiana all'estero, gli enti locali e il terzo settore;

osservato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il Piano delle Arti, che comprenderà l'insieme degli interventi volti a sostenere, potenziare, monitorare i temi della creatività che verranno realizzati da parte delle istituzioni scolastiche;

condivisa la possibilità di costituire reti di scuole e di attivare Poli di istituzioni scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell'Ufficio scolastico regionale;

apprezzato il potenziamento della pratica musicale nelle scuole del primo ciclo di istituzione e il riequilibrio territoriale di quelle che hanno un indirizzo musicale nonché l'organizzazione, per le scuole secondarie di secondo grado, di attività delle arti, ferma restando l'importanza riconosciuta ai licei musicali, coreutici ed artistici;

valutato con favore che siano introdotte misure per l'armonizzazione tra i percorsi di studio nelle materie di indirizzo tra i licei musicali e i corsi di propedeutica degli istituti superiori di studi musicali e coreutici finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

considerati il parere della Conferenza unificata nonché i contenuti emersi durante le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre richiamare la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

2. all'articolo 1, nella prospettiva di promuovere la cittadinanza attiva e l'apprendimento permanente, le parole da: "il sapere artistico" fino a: "umanistica, finalizzata a" vanno sostituite dalle seguenti: "La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di". Si propongono inoltre le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole: "la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale" dovrebbero più correttamente essere sostituite dalle seguenti: "la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni";

b. il comma 3 necessita di una riformulazione più organica nella versione seguente: "3. Le istituzioni scolastiche sostengono l'acquisizione delle competenze storico-critiche del patrimonio

culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il *design*, e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative";

c. al comma 4, occorre precisare che all'attuazione del decreto si provvede "con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2";

3. all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno sostituire le parole: "linguistico, storico" con le seguenti: "linguistico, filosofico, storico, archeologico". In aggiunta a ciò, al comma 2, si propone di sostituire le parole: "specifiche iniziative e percorsi curriculari ed extra curriculari, anche in verticale" con le seguenti: "percorsi curriculari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche,". Infine, al medesimo comma, vanno inclusi anche gli enti locali tra i soggetti con cui è possibile realizzare collaborazioni;

4. circa i temi della creatività di cui all'articolo 3, si reputa preferibile dettagliare ulteriormente le aree ivi descritte. In particolare:

a. al comma 1, l'alinea andrebbe così riformulata: "La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico nel raffronto tra la realtà contemporanea con la produzione del passato e promuovendo processi espressivi ed esperienze di ricerca e innovazione volti al superamento della divaricazione tra i saperi. Si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominati "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:";

b. al comma 1, la lettera a) andrebbe sostituita dalla seguente: "musicale-coreutico, tramite la conoscenzastorico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti";

c. al comma 1, la lettera b) andrebbe sostituita dalla seguente: teatrale-performativo, tramite la conoscenzastorico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti";

d. alla lettera c), occorre sostituire la parola: "artistiche" con la seguente: "espressive" e le parole: "produzioni di qualità del *Made in Italy*" con le seguenti: "produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

e. alla lettera d), dopo la parola: "tramite", si suggerisce di inserire le seguenti: "il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative" e di sostituire le parole: "dei linguaggi e dei dialetti" con le seguenti: "delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia";

5. all'articolo 4, si reputa preferibile ridefinire l'assetto del sistema coordinato per la promozione e diffusione dei temi della creatività sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti". Inoltre, al comma 2, andrebbe specificato che fanno parte del sistema coordinato "anche i soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale" e occorre aggiungere infine le seguenti parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

6. all'articolo 5, si giudica opportuno riformulare il comma 1 nel modo seguente: "Il "Piano delle Arti" è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:". Si sollecita altresì il Governo a prevedere le seguenti modifiche:

a. al comma 1, lettera a), le parole da: "pratica, ricerca" fino alla fine della lettera andrebbero sostituite dalle seguenti: "conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa";

b. al comma 1, lettera c), occorre sopprimere le parole: "artistiche e storico-artistiche" e dopo la parola: "valorizzando" andrebbero inserite le seguenti: "le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei";

c. al comma 1, lettera e), la parola: "studentesca" andrebbe sostituita dalle seguenti: "degli alunni e degli studenti" e le parole: "ingegno del *Made in Italy*, materiale e immateriale" andrebbero sostituite dalle seguenti: "ingegno di qualità del *Made in Italy*";

d. al comma 1, la lettera f) andrebbe riformulata nel modo seguente: "potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni";

e. al comma 1, dopo la lettera f), potrebbe essere inserita la seguente: "f-bis) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità";

f. al comma 1, lettera g), andrebbero menzionate anche le *performance* coreutiche, dopo quelle teatrali;

g. al comma 1, lettera h), il termine "gemellaggi" andrebbe più correttamente sostituito da "progettualità e scambi" e alla fine occorrerebbe aggiungere le parole: ", con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici";

h. dopo il comma 1, andrebbe inserito il comma 1-bis: "Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure";

i. occorre sopprimere il comma 2;

7. all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. nell'alinea sostituire le parole da: "per la realizzazione" fino a: "compiti" con le seguenti: "per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività";

b. al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: "3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli di orientamento artistico e performativo";

c. al comma 1, numero 5), sostituire le parole: "pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo" con le seguenti: "delle più efficaci buone pratiche" e le parole: "ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici" con le seguenti: "ai temi della creatività";

8. all'articolo 7, comma 1, occorre sopprimere le parole: "di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015"; alla lettera b) sostituire le parole: "le professionalità" con le seguenti: "della professionalità"; alla lettera f) sostituire le parole: "e del *Made in Italy*" con le seguenti: "italiane di qualità";

9. all'articolo 8, comma 1, si ritiene preferibile sostituire il primo periodo con il seguente: "La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107";

10. all'articolo 9, si propone di sostituire le parole da: "alla pratica" fino alla fine del comma con le seguenti: "alla pratica artistica e musicale, volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale". Si chiede inoltre di sopprimere il comma 2, inserendo invece il seguente: "1-bis. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza";

11. all'articolo 10, si sollecitano le seguenti modifiche:

a. al comma 1, andrebbero soppresses le parole: "ed extracurriculare, e sono armonizzate in modo trasversale", nonché le seguenti: "all'interno di aree disciplinari"; occorre invece inserire alla fine del comma le seguenti parole: "anche trasversali alle discipline";

b. il comma 2 va sostituito dal seguente: "L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4";

c. al comma 3, dopo le parole: "facenti parte" occorre inserire le seguenti: "dell'organico dell'autonomia e";

12. all'articolo 11, si propongono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sopprimere le parole: "e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2";

b. al comma 4, alinea, è opportuno posporre le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" dopo le parole: "del presente decreto",

c. al comma 4, lettera d), dopo le parole: "valutazione dell'attività", inserire le seguenti: "espletata dalle istituzioni scolastiche";

13. all'articolo 12, si sollecitano le seguenti modificazioni:

a. nella rubrica, dopo le parole: "primo grado", vanno inserite le seguenti: "con percorsi";

b. al comma 1, premettere i seguenti: "01. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. 02. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 01 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento";

c. al comma 1, sopprimere le parole: "Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale," e sostituire le parole: "centoventi giorni" con la seguente: "centottanta giorni";

d. al comma 1, lettera a), occorre inserire infine le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

e. al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "la tipologia di strumenti musicali insegnati in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali, nonché gli orari e l'articolazione delle cattedre;

f. al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale" e sopprimere le lettere c), d) e e);

14. all'articolo 13, si reputano necessarie le seguenti modifiche:

a. il comma 1 va sostituito dal seguente: "1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'Offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.";

b. dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. Le Istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare *performance* musicali, teatrali e per favorire la loro libera espressione creativa artistica";

c. al comma 2, sostituire le parole: "singole o nelle reti", con le seguenti: "organizzate nelle reti" e sopprimere le parole: "del presente decreto";

d. al comma 3, sostituire le parole: "pratica musicale" con le seguenti: "pratica artistica e musicale" ;

15. all'articolo 14, si propongono le seguenti modifiche:

- a. la rubrica va sostituita dalla seguente: "Licei musicali, coreutici e artistici";
- b. il comma 1 va sostituito con il seguente: "I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.";
- c. il comma 2 va sostituito dal seguente: "2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.";
- d. dopo il comma 2, vanno inseriti i seguenti:

"2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.";

- e. occorre sopprimere il comma 3;

16. all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: "dalle scuole secondarie" fino alla fine del comma. Oltre a ciò:

- a. al comma 2, sopprimere le parole: ", validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio,";
- b. il comma 3, va sostituito dal seguente: "3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello";
- c. il comma 4, l'alinea va sostituito dal seguente: "4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:"

d. al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: "complessiva";

e. al comma 4, sopprimere la lettera d);

f. al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili";

g. al comma 4, lettera f), sostituire le parole: "termine delle specifiche attività propedeutiche," con le seguenti: "termine dei corsi propedeutici";

h. al comma 4, lettera g), sostituire le parole: "a ciascuno dei corsi" con le seguenti: "ai corsi" e aggiungere infine le parole: "e coreutica";

i. al comma 4, sopprimere la lettera h);

j. sostituire il comma 5 con il seguente: "5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.";

k. dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette.";

l. sopprimere il comma 7;

17. all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività" con le seguenti: "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale nonché della creatività".

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

- I. all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di inserire anche i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale tra coloro i quali possono collaborare con le istituzioni scolastiche;
- II. all'articolo 5, comma 1, alinea, si propone di fissare in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che adotta il "Piano delle Arti";
- III. all'articolo 5, comma 1, lettera g), si prenda in considerazione l'ipotesi di specifiche agevolazioni per la frequenza di corsi riferiti al Piano delle Arti;
- IV. all'articolo 15, comma 4, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere infine le seguenti parole: "nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione";
- V. all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la percentuale del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinato alla promozione dei temi della creatività sia almeno del cinque per cento.